



popolare ed economica e di cui al G. U. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai finanziamenti richiesti dalle sopracitate Cooperative dovrebbero essere applicate le condizioni attualmente praticate per i mutui a favore dell'edilizia sovvenzionata dallo Stato e cioè le condizioni deliberate dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 14 giugno 1952.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Patrimoniale, propone al Consiglio di amministrazione:

1°) di autorizzare la concessione a favore delle Cooperative Edilizie "Michelangelo" e "La Meridiana" dei mutui supplementari rispettivamente di L. 10.000.000 e di L. 5.000.000, da garantirsi con la cauzione "pro solvendo" del contributo statale, nonché con ipoteca sugli immobili da completarsi con il provento dei mutui, secondo le perizie supplementari che dovranno essere approvate dal Ministero dei L. P. e da considerarsi previo parere favorevole della C. C. S. in merito alle perizie stesse;